

Seminario 16/11/2018

Obbligo Fatturazione Elettronica tra privati

A cura del consulente fiscale Piero Vidoni

Fattura Elettronica. Cos'è?

La fatturazione elettronica è un **processo digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture** che sostituisce definitivamente il tradizionale ciclo di generazione, stampa, spedizione/ricezione e archiviazione del supporto cartaceo.

Da un punto di vista tecnico, le fatture elettroniche devono essere:

- ▣ redatte in **linguaggio xml** (eXtensible Markup Language), ovvero nello stesso formato di testo strutturato che già oggi viene utilizzato per alcuni dichiarazioni (730 e Irap) o per la generazione bilanci da depositare al Registro delle Imprese.
- ▣ predisposte in un **formato** standard appositamente codificato (denominato **FatturaPA**), che prevede la compilazione obbligatoria dei dati fiscalmente rilevanti secondo la normativa vigente e delle informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario, oltre ad una serie di informazioni aggiuntive facoltative.

Fattura Elettronica tra privati. Da quando?

La fatturazione elettronica verso la PA (*B2G – Business to Government*) è stata introdotta a partire dal 2014 per le fatture emesse verso le Amministrazioni Centrali dello Stato e le Pubbliche Amministrazioni.

Dal prossimo 1° gennaio 2019, tale obbligo verrà esteso anche al mondo dei privati. La Legge di Bilancio 2018 ha infatti introdotto **l'obbligo della fatturazione elettronica per le transazioni tra soggetti passivi Iva** (aziende e professionisti; *B2B – Business to Business*) **e verso i consumatori finali** (*B2C – Business to Consumer*) **ad eccezione delle fatturazioni inerente le prestazioni sanitarie**

Rispetto alla fatturazione elettronica PA, con cui gli operatori economici e professionali hanno già preso dimestichezza in questi ultimi anni, si evidenziano le principali **differenze** :

- ▣ nella fatturazione tra privati non è obbligatoria l'apposizione della **firma digitale** (qualora fosse apposta, il SdI ne verificherebbe la validità, ma la sua mancanza non è motivo di scarto della fattura);
- ▣ nella fatturazione elettronica tra privati il ricevente **non** ha la possibilità di **rifiutare** la fattura, diversamente dalle PA destinatarie;
- ▣ nella fatturazione tra privati il destinatario **non** è identificato da un **codice univoco** di 6 cifre, obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni, ma, a seconda delle scelte del singolo operatore economico, **da una casella pec** o **da un codice destinatario di 7 cifre**, che può essere personale o assegnato da un provider privato.

Fattura Elettronica tra privati. Chi ha l'obbligo di emissione e chi no?

Tutti i soggetti titolari di P.Iva residenti o stabiliti in Italia sono obbligati dal 1° gennaio 2019 a emettere fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e per le relative variazioni, effettuate verso soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Tale obbligo, pertanto, riguarda anche le operazioni effettuate verso i consumatori finali.

I soggetti che secondo la normativa sono esclusi dall'applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria, e che quindi dal 1° gennaio possono continuare a emettere fatture analogiche, sono solamente:

- ▣ coloro che applicano il **regime forfettario** ;
- ▣ coloro che applicano il **regime di vantaggio**
- ▣ i **piccoli agricoltori**

NB: A seguito del Provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018, il Garante della Privacy ha previsto il divieto (non esonero) di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie. Quanto sopra è stato confermato nella legge di Bilancio anno 2019 approvata il 30.12.2018 (articolo 1, comma 53, legge n. 145/2018) che prevede il divieto di emissione della fattura elettronica per le sole prestazioni sanitarie svolte nei confronti di soggetti privati (indipendentemente dall'eventuale rifiuto da parte dei pazienti per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria). **Di conseguenza non si può emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso pazienti privati indipendentemente dal regime contabile adottato.**

E' significativo rilevare che tutti i soggetti più sopra indicati sono comunque interessati dalla ricezione di fatture elettroniche passive ed alla loro conservazione digitale e rimangono obbligati all'emissione di fatture elettroniche verso la PA.

Inoltre, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di **non residenti** in Italia, comunitari ed extra-comunitari, ma limitatamente a tali operazioni. Si rileva, tuttavia, che i dati rilevanti di queste operazioni, che non transitano tramite Sdl, dovranno essere comunque comunicati periodicamente all'Agenzia delle Entrate.

Fattura Elettronica. Tempistica di emissione

La fattura elettronica non cambia le regole generali di emissione della fattura (articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972), secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Il problema è che la fattura cartacea si considera emessa quando viene consegnata o spedita al cliente, mentre la fattura elettronica si considera emessa quando viene trasmessa o messa a disposizione del cliente, attraverso il Sistema d'interscambio (Sdi) dell'agenzia delle Entrate.

Ciò fa sì che la fattura elettronica debba essere inviata al Sistema di interscambio entro termini particolarmente ristretti, in alcuni casi. Ad esempio, una consulenza si considera effettuata al momento del pagamento e la fattura elettronica va emessa entro le 24 del giorno in cui avviene il pagamento, così come una cena al ristorante pagata alle 23 di sabato sera.

Per porre rimedio alle difficoltà pratiche di rispettare tale obbligo, il decreto fiscale (DL 119/2018) interviene con due mosse:

- dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, non si applicheranno sanzioni in caso di tardiva emissione effettuata entro il termine di liquidazione dell'Iva di periodo (15 del mese successivo all'emissione).
- dal 1° luglio 2019, cambia la regola generale e la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Comunque, nel caso in cui la data di emissione sia diversa da quella di effettuazione, tale data andrà indicata in fattura.

Fattura Elettronica. Il Sistema di Interscambio Sdi.

La trasmissione della fattura elettronica deve avvenire, per espressa previsione normativa, unicamente attraverso il **Sistema di Interscambio (Sdi)**, gestito direttamente dall'Agenzia delle Entrate e basato sulla struttura tecnica di Sogei. Il Sdi "è un sistema informatico in grado di:

- ▣ ricevere le fatture sotto forma di file (con le stesse caratteristiche della FatturaPA);
- ▣ effettuare controlli sui file ricevuti
- ▣ inoltrare le fatture ai destinatari.

Il Sistema di InterscambioSdi non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all'archiviazione e conservazione delle fatture." Pertanto il Sdi svolge il compito di "postino informatico", mettendo in relazione mittenti e destinatari delle fatture dopo avere verificato che le stesse siano formalmente corrette e complete dei dati obbligatori.

Fattura Elettronica tra privati. Quali sono i compiti di Sdi?

Il SDI esegue una serie di controlli sui file delle fatture elettroniche che riceve e, nel caso in cui riscontri degli errori, provvede a notificare al soggetto emittente un'apposita ricevuta di scarto contenente la descrizione puntuale delle anomalie presenti nel file.

I controlli eseguiti sono di tre tipologie

- ▣ Verifiche formali sul **formato** del file (ad es. Struttura del nome, dimensioni, leggibilità etc.)
- ▣ Verifiche di **coerenza** e **validità** del contenuto (ad es. aliquota Iva e natura della prestazione)
- ▣ Verifiche di **unicità** della fattura (ad es. impedire di inviare due volte la fattura)

Nel caso in cui la fattura abbia superato i controlli del Sdi, il Sistema invierà al soggetto trasmittente una “ricevuta di consegna” che vale come attestazione dell'emissione della fattura. Se, invece, la fattura non ha superato i controlli, il Sistema di Interscambio recapiterà, entro 5 giorni, una ricevuta di scarto. Come precisato nel Prov. 89757/2018, “La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato, si considerano non emesse”. L'emittente avrà, a sua volta, 5 giorni a disposizione per procedere alla trasmissione di una nuova fattura senza incorre in sanzioni.

Fattura Elettronica tra privati. Come si inviano le fatture al Sdi?

L'invio della fattura elettronica al Sdi può avvenire attraverso:

- ▣ Posta Elettronica Certificata (PEC);
- ▣ Protocolli FTP;
- ▣ Web Service;
- ▣ Provider

Un destinatario può invece ricevere la fattura elettronica secondo le seguenti modalità:

- ▣ Posta Elettronica Certificata (PEC);
- ▣ Protocolli FTP;
- ▣ Provider

Inviare e ricevere le fatture tramite **Posta Elettronica Certificata (PEC)** comporta dei costi e dei tempi di gestione non irrilevanti, sostenibili solo in caso di un numero di documenti significativamente modesto. Si segnala che la fattura inviata o ricevuta via PEC sarà in formato xml e per tanto bisognerà elaborarla per la visualizzazione.

Decidere di inviare le fatture tramite **Web Service** significa sostanzialmente avvalersi del portale gratuito "Fatture e Corrispettivi" o del software "Compilazione Fattura Elettronica" o della app "FATTURAE" dell'Agenzia delle Entrate. Tali canali, va sottolineato, non sono abilitati alla ricezione (nel senso che è possibile consultare i dati, previa estrazione in formato csv, ma senza che all'utente sia notificata in alcuna maniera la presenza di eventuali scarti o comunicazioni inerenti alle fatture emesse e/o ricevute tramite il portale).

Le altre possibilità **Protocolli FTP**, richiedono un preventivo accreditamento presso il Sdi, che comporta l'attivazione di una serie di protocolli informatici di notevole complessità e che richiedono dei tempi lunghi per l'attivazione. **Per la generalità degli operatori economici, quindi, risulterà decisamente più agevole avvalersi di un Provider privato, già debitamente accreditato (Puoi consultare le convenzioni in essere sulla fatturazione elettronica pubblicate in area riservata del sito dell'Ordine)**

Fattura Elettronica tra privati. Come si fa ad emettere e consegnare una fattura elettronica a un consumatore finale?

Nel caso in cui il destinatario della fattura elettronica sia un privato senza partita Iva, il cedente/prestatore della fattura dovrà emettere comunque la fattura facendola transitare dal Sistema di interscambio (Sdi), indicando come Codice destinatario "0000000" e compilando il campo "codice fiscale" del cliente. La mancata compilazione di uno dei due campi comporta lo scarto della fattura elettronica, che conseguentemente non può essere emessa se non si conosce il codice fiscale del cliente. In questo modo la fattura sarà messa a disposizione dal Sistema di interscambio (Sdi) nell'area riservata web del cliente. Il soggetto emittente dovrà inoltre consegnare al cliente una copia analogica della fattura, ad esempio in formato cartaceo o inviare via mail un pdf, salva espressa rinuncia di quest'ultimo, preferibilmente scritta, comunicando che potrà consultare e scaricare l'originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Fattura Elettronica tra privati. Come assolvere all'obbligo dell'imposta di bollo?

Per le fatture è obbligatorio corrispondere l'imposta di bollo, nella misura di € 2,00 per importi superiori ad € 77,47 non assoggettati ad IVA (ad esempio per prestazioni sanitarie esenti, prestazioni contribuenti minimi e forfettari) .

L'articolo 6, D.M. 17 giugno 2014 introduce la disciplina per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale; la disposizione prevede che il versamento dell'imposta deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematica, attraverso il Mod.F24; il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse durante l'anno deve avvenire in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo devono riportare nella sezione "Dati bollo", nel campo "Bollo virtuale" la risposta "Sì".

Fattura Elettronica tra privati. I soggetti identificati in Italia

L'obbligo di fattura elettronica riguarda tutte "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti **residenti** o **stabiliti** nel territorio dello Stato".

I soggetti esteri che si sono identificati ai fini IVA in Italia (direttamente o tramite rappresentante fiscale) non assumono né la qualifica di soggetti "stabiliti" né "residenti": di conseguenza, le operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti identificati ma non stabiliti nel territorio dello Stato non devono essere certificate obbligatoriamente con fattura elettronica e potranno continuare ad essere documentate mediante fattura cartacea.

Tuttavia è possibile indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia, purché a questi sia assicurata la possibilità di ottenere una copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta

In quest'ultimo caso, il file della fattura elettronica emessa dovrà riportare nel campo \<CodiceDestinatario> il codice convenzionale "XXXXXXX".

L'emissione della fattura elettronica consentirà di escludere, in via facoltativa, l'operazione dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd ESTEROMETRO).

Fattura elettronica. Ricevere 1 (fatturazione passiva)

Per ricevere la Fatturazione Elettronica dai fornitori è necessario comunicare il proprio codice destinatario. È possibile farlo con le seguenti modalità:

- mostrando il QR-Code (se il codice destinatario è stato preventivamente registrato nell'area riservata del sito Fatture e Corrispettivi);
- per iscritto mediante comunicazione via mail, o anche oralmente (con evidente rischio di errori!).

Per evitare di dover comunicare a tutti i propri fornitori il codice destinatario e di commettere errori, è possibile impostare nella propria area personale del sito Fatture e Corrispettivi il proprio codice destinatario (anche conferendo apposita delega al proprio commercialista o consulente). In questo modo anche se i fornitori non riporteranno il codice destinatario nelle fatture, il SDI provvederà ad inoltrarle all'indirizzo impostato nel sito.

Tale sistema è molto utile e pratico anche in caso di modifica del codice destinatario in quanto si evita di dover comunicare la variazione a tutti i fornitori.

Il codice destinatario è un codice identificativo composto da 7 caratteri che, in alternativa all'utilizzo della PEC o dei servizi dell'Agenzia delle Entrate, permette l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche, in modo semplice e veloce, direttamente all'interno del software del proprio Provider.

Fattura elettronica. Ricevere 2 (fatturazione passiva)

Cosa bisogna fare se un fornitore non adempie all'obbligo di trasmettere le FE tramite Sdi, ma continua a inviarla in PDF come allegato all'email?

La fattura che non transita al SDI si considera non emessa e, conseguentemente, per il cessionario/committente mai ricevuta. In tale situazione, se entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione non viene emessa una regolare fattura elettronica (in sostituzione del PDF allegato alla mail), il cessionario/committente non ha diritto a detrarsi l'iva sugli acquisti ed è soggetto ad una sanzione pecuniaria pari al 100% dell'IVA non correttamente documentata

Fattura elettronica. Qual è la modalità di conservazione?

Per espressa previsione normativa, i documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, devono essere obbligatoriamente conservati in modalità digitale, in modo tale da rispettare "le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità".

Fattura elettronica. Come conservarla ? (praticamente)

Ai fini della conservazione la circolare 13/E/2018 ha chiarito che la fattura elettronica oltre ad essere conservata nel formato in cui è stata generata (XML) potrà essere conservata, in uno dei formati di cui al Dpcm 3 dicembre 2013 (ad esempio Pdf, Jpg, Txt). In ogni caso le tecniche di conservazione dovranno rispettare i requisiti fissati dal Codice dell'amministrazione digitale, (Cad, Dlgs 82/2005) in particolare per quanto riguarda l'apposizione della marca temporale opponibile ai terzi, l'accessibilità ed estrazione dei documenti, l'immodificabilità degli stessi. L'agenzia delle Entrate ha previsto un servizio gratuito di conservazione utilizzabile dal 2019 previa adesione all'accordo, che però prevede che:

“l'Agenzia non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Contribuente né nei confronti di altri soggetti, direttamente o indirettamente connessi o collegati con esso, per danni, diretti o indiretti, perdite di dati, violazione di diritti di terzi, ritardi, malfunzionamenti, interruzioni totali o parziali che si dovessero verificare in corso di esecuzione del Servizio di conservazione ove connessi o derivanti da:

- ▣a) fatture elettroniche inviate dal Contribuente per la conservazione, contenenti dati non accurati, o non corretti, o in un formato diverso da quello previsto, o non completi o di scarsa qualità;**
- ▣b) forza maggiore, caso fortuito o fatto di terzo;**
- ▣c) situazioni oggettivamente al di fuori del controllo e delle possibilità di intervento dell'Agenzia.”**